

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2458

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FAVILLA, CARPENEDO, BACCARINI
e LAURIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1996

Conferimenti agevolati di aziende e rami di aziende
da parte di enti senza scopo di lucro

ONOREVOLI SENATORI. - La rapida evoluzione che sta avvenendo nel cosiddetto «terzo settore», il comparto, cioè, in cui agiscono enti *non profit* quali fondazioni, associazioni e altri enti similari e che è soprattutto volto al soddisfacimento di bisogni essenziali della persona e in special modo assistenza, istruzione, sanità, ricerca, eccetera, rende necessaria la revisione delle norme che lo regolano.

Di tale settore si parla ormai come di un comparto del «mercato» sicchè appare plausibile l'estensione delle agevolazioni fi-

scali concesse a suo tempo agli istituti bancari (cosiddetta: «legge Amato») a tutti quegli enti che, pur non perseguendo il profitto di impresa, sono soggetti di rilevante natura patrimoniale ed economica.

In particolare, per tali enti la trasformazione delle aziende in società per azioni potrebbe meglio inserire sul mercato le relative attività, favorendo l'incremento del loro patrimonio.

Per questi motivi si ritiene opportuno proporre il seguente provvedimento che si compone di un unico articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per un periodo di tre anni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, ai conferimenti di aziende e di rami di azienda in società a responsabilità limitata, in società per azioni e in società in accomandita per azioni, costituite o costituite, effettuati da fondazioni e associazioni o enti senza scopo di lucro, purchè dotate di personalità giuridica, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni tributarie di cui all'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà disciplinato il regime speciale di cui al primo comma.

